



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/06/2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti:

C.U. n.367: Provvedimenti Procura Federale;
C.U. n.377: Modifica art. 25 bis Regolamento LND;
C.U. n.379: Modifiche Regolamento AIA e Norme di Funzionamento Organi Tecnici AIA.

Circolare n.141: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n.142: Articolo 94 ter N.O.I.F.;
Circolare n.143: Circolare 19/2021 Centro Studi Tributari;
Circolare n.144: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;
Circolare n.145: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE - CAMBIO DI SEDE SOCIALE - FUSIONI - SCISSIONI

Le domande, da redigersi sugli **appositi moduli** e corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere depositate a questo Comitato Regionale o trasmesse a mezzo mail all'indirizzo segreteria@figcbasilicata.it entro e non oltre il termine perentorio di **GIOVEDÌ' 15 LUGLIO 2021**.

Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto, evidenziando che, da questa stagione sportiva, in tutte le pratiche dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE inserito nell'apposito spazio l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio (non avendo titolo i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse);
- Atto costitutivo **originario**;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;



- i cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 17 delle N.O.I.F.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O DI SEDE SOCIALE

In deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2021/2022, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le domande dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio (non avendo titolo i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse);
- Atto costitutivo **originario**;
- Statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Si precisa che NON costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

FUSIONI

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che la fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- le società devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
- non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti;

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- **Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione**;
- **elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.**

Si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- tutti i verbali inerenti la fusione, prima delle firme, devono necessariamente riportare la dicitura **"la delibera assumerà efficacia solo in seguito all'approvazione della F.I.G.C."**
- Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 310 del 18.05.2021.

SCISSIONI

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell'attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei Soci** che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione** corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- tutti i verbali inerenti la scissione, prima delle firme, devono necessariamente riportare la dicitura **"la delibera assumerà efficacia solo in seguito all'approvazione della F.I.G.C."**
- le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 310 del 18.05.2021.

CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le Società interessate dovranno inoltrare la richiesta di cambio attività a partire dal **22 giugno 2021** indirizzandola al CR Basilicata il quale, concesso il proprio nulla-osta, provvederà a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D. per la ratifica.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Le modalità di presentazione sono le stesse indicate per i "Cambi di denominazione sociale", pertanto non va omissa l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON A SOCIETA' DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendano assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17 delle N.O.I.F.), corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'Atto costitutivo della società prima della trasformazione.

Le modalità di presentazione sono le stesse indicate per i "Cambi di denominazione sociale".

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

3.2 DOMANDE DI AFFILIAZIONE

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

Le Società, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è

condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo PEC, le Società sono tenute a darne comunicazione alla FIGC e alla LND. Si osservano, altresì, le seguenti procedure:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2021/2022;
- controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi), al domicilio digitale (PEC) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato;
- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico - se possibile - al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

B) Tipologia e denominazione sociale

- la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite ai Comitati per l'eventuale regolarizzazione.

B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
- "NUOVA", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "NUOVA XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO", qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "RINASCITA XXXX") (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX")

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX - BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato è sempre di competenza dei Comitati, anche nel caso di "nuova affiliazione". Il mancato inserimento del detto dato preclude alle società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

- 1) Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
- 2) NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
- 3) **Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società,** a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
- 4) Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
- 5) **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

- a) Atto costitutivo e Statuto sociale;
- b) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;
- c) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- d) Tassa di affiliazione.

Le Società dovranno indicare il codice fiscale/partita IVA (e NON il Codice Fiscale del Legale Rappresentante), **indispensabile per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.).**

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

3.2 COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si ricorda che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020. **Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo. I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.**

3.3 RIATTIVAZIONE SOCIETA' INATTIVA

Si comunica che la Società **A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA** di Maratea (matr. 938893), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n.38 del C.R. Basilicata pubblicato in data 15.12.2020, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per poter partecipare all'Attività di Puro Calcio a Cinque Maschile Dilettanti, come da Comunicato Ufficiale n. 82 del 24 giugno 2021 emesso dal Comitato Regionale Basilicata.

Publicato in Matera ed affisso all'albo della D.P. Matera il 24/06/2021

Il Segretario
(Mario Taratufolo)

Il Delegato Provinciale
(Rocco Colangelo)